



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.5.2008
COM(2008) 240 definitivo

2008/0091 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e
per le attività di pesca che sfruttano tale stock**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è istituire un piano pluriennale per lo stock di aringa ad ovest della Scozia e per le attività di pesca ad esso connesse, al fine di garantire che lo sfruttamento dello stock sia conforme all'obiettivo di produrre un rendimento elevato in condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.

Secondo il parere scientifico formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), basato sul parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock potrebbe essere gestito in modo da ottenere un rendimento elevato in condizioni sostenibili mantenendo il tasso annuo di mortalità per pesca a 0,25 se la taglia dello stock supera le 75 000 tonnellate e a 0,2 in caso di taglia inferiore a 75 000 tonnellate ma superiore a 50 000 tonnellate.

- Contesto generale

In occasione della riforma della politica comune della pesca del 2002, la Commissione e il Consiglio hanno concordato di attuare progressivamente piani pluriennali e piani di ricostituzione delle risorse ittiche che presentano un interesse per la Comunità. Sono stati elaborati piani concernenti la maggior parte degli stock di merluzzo bianco delle acque comunitarie, due stock di nasello, due stock di scampi e due stock di sogliola. È stato inoltre adottato un piano per gli stock di passera di mare e di sogliola del Mare del Nord.

Sempre nel 2002, gli Stati membri hanno sottoscritto il piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg). Tale piano comprende l'impegno di gestire la pesca secondo il principio del rendimento massimo sostenibile.

Lo stock di aringa che riveste maggiore interesse per la Comunità è quello del Mare del Nord, che dal 1997 forma oggetto di un accordo di gestione pluriennale stabilito congiuntamente con la Norvegia. I risultati ottenuti sono complessivamente soddisfacenti ed è opportuno istituire un analogo piano pluriennale per lo sfruttamento dello stock di aringa ad ovest della Scozia. Tale intenzione è stata suffragata dalla dichiarazione del Consiglio del dicembre 2005, che invita la Commissione a presentare una proposta di piano di gestione pluriennale per lo stock di aringa nelle acque comunitarie e internazionali delle zone Vb e VIb e nella parte settentrionale della zona VIa, vale a dire nella zona ad ovest della Scozia.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, definisce il quadro generale per lo sfruttamento delle

risorse alieutiche in condizioni sostenibili e identifica le situazioni in cui il Consiglio è tenuto ad adottare piani di gestione e di ricostituzione.

- Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione

L'obiettivo di uno sviluppo sostenibile contenuto nella proposta è coerente con la politica ambientale della Comunità, in particolare con gli elementi di tale politica che riguardano la protezione degli habitat e la salvaguardia delle risorse naturali.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La proposta è basata su una serie di consultazioni condotte presso gli Stati membri e i rappresentanti delle parti interessate nell'ambito del consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici.

La Commissione ha presentato un documento informale nel quale sono delineati gli elementi principali relativi alla gestione della pesca dell'aringa nelle acque ad ovest della Scozia che è opportuno includere in un piano pluriennale. Tale documento è stato presentato al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici il 20 giugno 2006.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

- Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

È stato chiesto al CIEM e allo CSTEP di fornire, per quanto possibile, un parere scientifico sulla gestione a lungo termine della pesca. Tale parere, trasmesso dal CIEM nell'ottobre 2005 e approvato dallo CSTEP nel novembre dello stesso anno, riguarda la gestione a lungo termine e le norme applicabili alla cattura dell'aringa nelle acque ad ovest della Scozia. La proposta si basa sui pareri ricevuti.

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Dal parere riguardante lo stato dello stock nel 2007 emerge che lo sfruttamento dello stock supera leggermente il livello corrispondente al rendimento massimo sostenibile.

Gli organismi scientifici hanno raccomandato una regola di cattura che stabilisce per tale stock un metodo di fissazione dei TAC atto a garantire rendimenti elevati e uno sfruttamento sostenibile.

Il comitato consultivo regionale per gli stock pelagici, in qualità di rappresentante delle parti interessate, si è formalmente pronunciato a favore dell'adozione del piano

pluriennale previa modifica di alcuni aspetti tecnici.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Il parere del CIEM e dello CSTEP è pubblicato sui rispettivi siti internet (www.ices.dk e fishnet.jrc.it/web/stecf).

- Valutazione dell'impatto

L'attuazione delle misure proposte consentirebbe di mantenere più stabili i TAC relativi allo stock in questione e agevolerebbe la pianificazione nei settori di pesca considerati.

L'applicazione del piano pluriennale non comporta variazioni sostanziali del tasso di mortalità per pesca o dei volumi annui di cattura rispetto ai livelli recenti.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Base giuridica

Il piano pluriennale contiene disposizioni sulle misure da adottare nel caso in cui la taglia dello stock scenda al di sotto di 75 000 tonnellate. È opportuno che il piano pluriennale sia direttamente fondato sull'articolo 37 del trattato anziché sull'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Tra le finalità più generali della politica comune della pesca, definite all'articolo 2 del suddetto regolamento, figura l'obiettivo di garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socio-economico e ambientale.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia è sfruttato da diversi Stati membri che detengono diritti di pesca storici. Le misure adottate dai singoli Stati membri non saranno sufficienti a garantire lo sfruttamento dello stock di aringa in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca. Occorre pertanto un intervento a livello comunitario.

Fino ad oggi la pesca dell'aringa nelle acque ad ovest della Scozia è stata gestita mediante il ricorso ai totali ammissibili di catture e a misure tecniche complementari. Il parere degli organismi scientifici, suffragato da quello delle parti interessate, indica che sarebbe possibile migliorare la gestione se la fissazione dei totali ammissibili di catture

avvenisse nell'ambito di un piano pluriennale.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta comprende un articolo che prevede sia il riesame che la revisione.

- Illustrazione dettagliata della proposta

I tassi di mortalità per pesca proposti si basano sui pareri scientifici dello CSTEP e del CIEM e rispecchiano l'attuale situazione biologica nelle acque ad ovest della Scozia. La proposta include una clausola di revisione al fine di garantire che i tassi suddetti possano essere eventualmente modificati alla luce di nuove informazioni e pareri.

Il piano pluriennale prevede un riesame quadriennale inteso a verificare i risultati e l'adeguatezza delle modalità di gestione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca³, prevede in particolare che, per conseguire l'obiettivo sancito dal regolamento stesso, la Comunità debba applicare un approccio precauzionale, adottando misure per proteggere e conservare le risorse ittiche, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini.
- (2) Secondo un recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), lo stock di aringa (*Clupea harengus*) presente nelle acque ad ovest della Scozia è sfruttato in misura leggermente superiore al livello corrispondente al rendimento massimo sostenibile.
- (3) È opportuno istituire un piano pluriennale inteso a garantire che lo stock sia sfruttato in funzione del rendimento massimo sostenibile e in condizioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale.
- (4) Il piano dovrebbe essere finalizzato alla progressiva attuazione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e alla promozione di attività alieutiche efficienti in un settore competitivo ed economicamente redditizio, in modo da garantire buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca dell'aringa nelle acque ad ovest della Scozia e tenere conto degli interessi dei consumatori.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (5) Secondo il parere formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), mantenendo il tasso di mortalità per pesca a 0,25 se la taglia dello stock supera le 75 000 tonnellate e a 0,2 in caso di taglia inferiore a 75 000 tonnellate ma superiore a 50 000 tonnellate, sarà possibile garantire la sostenibilità dello stock di aringa presente nelle acque ad ovest della Scozia e ottenere nel contempo un rendimento ragionevolmente elevato.
- (6) Il suddetto parere dovrebbe essere applicato mettendo a punto un metodo atto a fissare i totali ammissibili di catture (TAC) per lo stock di aringa nelle acque ad ovest della Scozia a un livello compatibile con una mortalità per pesca appropriata a lungo termine e tenendo conto della taglia dello stock.
- (7) Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, è opportuno limitare la variazione dei TAC da un anno all'altro quando la taglia dello stock supera le 75 000 tonnellate.
- (8) Per garantire il rispetto delle misure stabilite dal presente regolamento è necessario introdurre misure di controllo in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali⁴, dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁵, e dal regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri⁶.
- (9) Il piano pluriennale va considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano lo stock di aringa ad ovest della Scozia (*Clupea harengus*) nelle acque internazionali e comunitarie delle zone CIEM Vb e VIb, e nella parte della zona CIEM VIa situata ad ovest del meridiano 7°O e a nord del parallelo 55°N, o ad est del meridiano 7°O e a nord del

⁴ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

⁵ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁶ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

parallelo 56°N, ad esclusione del Clyde (di seguito denominata "la zona ad ovest della Scozia").

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) "zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)": le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale⁷;
 - b) "totale ammissibile di catture" (TAC): il quantitativo che può essere annualmente prelevato dallo stock e sbarcato;
 - c) "VMS": un sistema di controllo satellitare dei pescherecci (*vessel monitoring system* - VMS) ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite⁸.

CAPO II FINALITÀ E OBIETTIVI

Articolo 3

Finalità e obiettivi

1. Il piano pluriennale garantisce lo sfruttamento dello stock di aringa nella zona ad ovest della Scozia sulla base del rendimento massimo sostenibile.
2. L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito:
 - a) mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo di 0,25 per classi di età appropriate quando lo stock riproduttore supera le 75 000 tonnellate;
 - b) mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo non superiore a 0,2 per classi di età appropriate quando lo stock riproduttore è inferiore a 75 000 tonnellate ma superiore a 50 000 tonnellate;

⁷ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione.

⁸ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

- c) imponendo divieti di pesca nel caso in cui lo stock riproduttore scenda al di sotto delle 50 000 tonnellate.
3. L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito applicando una variazione massima del TAC pari al 15% annuo quando lo stock riproduttore supera le 75 000 tonnellate.

CAPO III

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 4

Fissazione dei TAC

1. Ogni anno il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC relativo all'anno successivo per lo stock di aringa della zona ad ovest della Scozia.
2. Se il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock supererà le 75 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,25. Ove del caso, detto livello è adeguato in conformità all'articolo 5.
3. Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 75 000 tonnellate ma superiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,2.
4. Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, la biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a 0 tonnellate.
5. Ai fini del calcolo da effettuare in conformità ai paragrafi 2 e 3, lo CSTEP suppone che lo stock registri un tasso di mortalità per pesca pari a 0,25 nell'anno precedente quello per il quale il TAC deve essere fissato.

Articolo 5

Stabilità delle possibilità di pesca

1. Se l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, prima frase, dà come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15% al TAC di tale anno.
2. Se l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, prima frase, dà come risultato un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15% al TAC di tale anno.

Articolo 6

Permesso di pesca speciale

1. Le navi che intendono praticare la pesca dell'aringa nella zona ad ovest della Scozia devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.
2. Alle navi che non siano in possesso del permesso di pesca di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di aringhe nel corso di bordate che comportano la presenza della nave nella zona ad ovest della Scozia.
3. Le navi titolari del permesso di pesca speciale di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate a pescare al di fuori della zona ad ovest della Scozia nel corso della stessa bordata.
4. Il paragrafo 3 non si applica alle navi che trasmettono quotidianamente la propria dichiarazione di cattura al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, previsto all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, ai fini dell'inserimento in una base dati informatizzata.
5. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle navi titolari del permesso speciale di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito internet ufficiale. Le navi cui si applicano le disposizioni del paragrafo 4 sono chiaramente identificate nell'elenco.

Articolo 7

Controlli incrociati

In aggiunta agli obblighi previsti all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra le dichiarazioni di sbarco, le zone di pesca e le catture registrate nel giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura presentate in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, e i dati VMS. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e messi a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.

CAPO IV SEGUITO

Articolo 8

Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca

Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constata che i tassi minimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all'articolo 3, paragrafo 2, non sono atti a conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata di procedere a una revisione di detti quantitativi.

Articolo 9

Valutazione e riesame del piano

1. La Commissione chiede ogni anno allo CSTEP e al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere sui progressi realizzati per conseguire gli obiettivi del piano pluriennale. Se da tale parere risulta che si è lontani dal raggiungerli, il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le misure aggiuntive e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.
2. La Commissione riesamina i risultati e il funzionamento del piano pluriennale a intervalli di almeno quattro anni dalla data di adozione del presente regolamento. La Commissione chiede allo CSTEP e al comitato consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere in merito al riesame. Ove del caso, il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di apportare opportuni adeguamenti al piano pluriennale.

CAPO V I DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Fondo europeo per la pesca

Il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca⁹.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁹ GUL 223 del 15.8.2006, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*